

Allegato A) approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 30/04/2013

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina composizione, organizzazione, modalità di funzionamento e svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale dei liberi professionisti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6 della legge 580/1993 s.m.i., e dell'art. 48 bis dello Statuto della Camera di commercio di Macerata.

2. Il regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della medesima.

Art. 2 – Ambito di rappresentanza

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini e dei collegi professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Macerata.

2. Ne fanno altresì parte i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, a prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 4 del 14/01/2013.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono individuate dalla Giunta Camerale, previo apposito avviso pubblico nel sito istituzionale, tenendo conto, in particolare:

- a) dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio come previste dall'articolo 1 dello Statuto camerale;
- b) della operatività da almeno tre anni con strutture organizzative e funzionali nel territorio della provincia di Macerata;
- c) della consistenza numerica degli associati (almeno 50 iscritti) in regola con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda;
- d) dell'individuazione dell'associazione nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 4 del 14/01/2013.

4. Qualora l'elenco di cui al comma 2 non fosse ancora istituito, le associazioni che potranno richiedere l'ammissione alla Consulta sono quelle che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 possono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso del Presidente della Camera di Commercio sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

- a) dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento al territorio provinciale, la composizione degli organi, lo svolgimento con continuità dell'attività sociale da almeno tre anni, il numero degli iscritti

in regola con il versamento delle quote associative al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda;

b) autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;

b) copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;

c) relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web operativi, iniziative realizzate, ecc.);

d) ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.

4. Sull'ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.

Art 4 - Composizione

1. La Consulta si compone:

a) di diritto dei Presidenti degli ordini e dei collegi professionali operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Macerata;

b) di un rappresentante designato da ciascuna associazione professionale e nominato dalla Giunta camerale secondo i requisiti previsti dall'art. 2;

c) dal Conservatore del Registro delle Imprese o dal Responsabile del procedimento del Registro Imprese con funzioni anche di segretario verbalizzante (1).

2. La Camera di Commercio promuove presso le associazioni designanti il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

3. La carica di componente la Consulta è onorifica; essa è svolta a titolo gratuito, senza compensi, gettoni, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.

4. La Consulta è nominata dalla Giunta della Camera di commercio e dura in carica 5 anni.

5. *abrogato (1).*

Art. 5 - Compiti e funzioni

1. La Consulta, nell'interesse generale delle categorie professionali rappresentate:

a) designa, ai sensi del D.M. 156/11, un proprio rappresentante in seno al Consiglio della Camera di Commercio esclusivamente con il voto di diritto dei Presidenti degli Ordini e Collegi professionali;

b) promuove una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo, del design - essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio;

c) esercita funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), la designazione è effettuata esclusivamente con il voto di diritto dei Presidenti degli ordini professionali.

**Art. 6 - Designazione del rappresentante degli ordini professionali
nel Consiglio della Camera di commercio di Macerata**

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Macerata, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda all'art. 9, comma 5, del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 4/08/11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

art. 7 - Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio di Macerata che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.

2. Il Presidente della Consulta è eletto con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti dei presenti.

3. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:

- a) convoca la Consulta e ne predispone l'ordine del giorno;
- b) dirige i lavori della Consulta;
- d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
- e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano disordini che ne rendano impossibile la prosecuzione.

Art. 8 – Autonomia organizzativa della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa che esercita nel rispetto delle norme vigenti e nei modi indicati nel presente regolamento.

2. Nell'adozione degli atti espressione di autonomia organizzativa è richiesto il parere obbligatorio della Giunta camerale.

Art. 9 – Convocazione delle sedute

1. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.

2. La Consulta si riunisce, inoltre, in via straordinaria in tutti i casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o l'urgenza o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente della Camera di commercio con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

3. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.

4. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

5. Alle sedute partecipano, su invito del Presidente e senza diritto di voto, anche soggetti esterni in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

6. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

Art. 10 - Trattazione degli argomenti e svolgimento delle sedute

1. In apertura dei lavori, prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra, come mere comunicazioni, argomenti relativi a fatti e attività di particolare interesse e attualità, anche proposti dai componenti.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito in base agli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Sia il Presidente che i componenti presenti possono proporre motivate modifiche all'ordine di trattazione degli argomenti. La proposta è accettata anche a maggioranza dei presenti.

3. Solo se presenti e consenzienti tutti i componenti la Consulta, possono essere trattati, in via d'urgenza, argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, per alzata di mano o per appello nominale. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Redazione e approvazione del processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta, riportandone, in forma sintetica, le discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Conservatore del Registro delle Imprese, che provvede alla redazione del processo verbale.

3. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

Art.12 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo camerale on line della Camera di Commercio di Macerata.

(1) modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 26 dell'11/12/2014